



COMUNE DI COLLIO  
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N.11  
In data: **03.09.2014**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **tre** del mese di **settembre** alle ore **19.00**, in prima convocazione, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

---

1 – ZANINI MIRELLA	P	9 – LAZZARI TINA	P
2 – PATERLINI FAUSTO GIUSEPPE	P	10 – LAZZARI DANIELE	P
3 – TONASSI FAUSTO	P		
4 – GERARDINI COSTANTINO	A		
5 – ZANINI PINO	P		
6 – RAMBALDINI LUCIANO	P		
7 – LAZZARI EZIO	P		
8 – BONOMINI GIUSEPPE	A		

Totale presenti n. **8**

Totale assenti n. 2 (Gerardini Costantino, Bonomini Giuseppe)

---

Assiste il Segretario Comunale Dr. Gaetano Malivindi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Zanini Mirella** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di C.C. n. 11 del 03.09.2014

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014.

*Espone il Sindaco Mirella Zanini  
Quindi, viene dichiarato aperto il dibattito.  
Indi,*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1 comma 639 e segg. della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii, di istituzione dell'Imposta Comunale Unica (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il combinato disposto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, di regolamentazione dell'imposta municipale propria;

DATO ATTO che sono escluse dall'abolizione del versamento interessante le abitazioni principali le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214.

- L'aliquota di base dell'imposta municipale unica è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali (comma 6)
- L'aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali. (Comma 7)
- L'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994, è pari allo 0,2%, con possibilità per i Comuni di diminuzione sino allo 0,1%. (Comma 8)
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. (Comma 9)

- i Comuni possono ridurre l'aliquota base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. (Comma 9-bis)

DATO ATTO CHE, ai sensi del Decreto Legislativo sopra citato sono esenti dall'applicazione dell'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, il quale ricomprende tra i Comuni totalmente montani il Comune di Collio V.T.

CONSIDERATO, altresì, CHE, ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, secondo cui:

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, mantenendo in tal caso l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione in misura non superiore a quella ordinaria.

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28.06.2012, con cui sono state stabilite le aliquote dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2012;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 12.07.2013, con cui sono state stabilite le aliquote dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2013;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 49, I comma, del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di confermare per l'anno 2014 le aliquote da applicare all'Imposta municipale unica come di seguito indicate:

<b>Tipologia Imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazioni principali e relative pertinenze CON ESCLUSIONE DELLE ABITAZIONI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A.1 – A.8 – A.9	ESENTI
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis del D.L. 557/1993	ESENTI
Altri Fabbricati in caso di cittadini residenti nel Comune di Collio	0,76%
Altri Fabbricati in caso di cittadini non residenti nel Comune di Collio	1,06%
Altri Fabbricati concessi in COMODATO d'uso gratuito ai parenti entro il primo grado in linea retta e ivi aventi la residenza anagrafica	0,57%
Aree edificabili di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Collio	0,76%
Aree edificabili di proprietà di cittadini non residenti nel Comune di Collio	1,06%

2. Di confermare nella misura di legge la detrazione prevista dall'art.13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214, per l'abitazione principale e le relative pertinenze.
3. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività della stessa, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione
4. Di comunicare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che chiunque ritenga il presente atto amministrativo lesivo dei propri interessi legittimi, può proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalle leggi in forma palese dai presenti e votanti;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



## COMUNE DI COLLIO

Provincia di Brescia  
P.zza Zanardelli 24- 25060- Collio

Codice Istat 017058

**Deliberazione del Consiglio  
Comunale**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Collio,

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi  
F.to Mablesolani Nicola

Delibera di C.C. n. 11 del 03.09.2014

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014.

**Letto, confermato e sottoscritto:**

**IL SINDACO**  
F.to Zanini Mirella

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Gaetano Malivindi

---

### **ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 10.09.2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale [www.comune.collio.bs.it](http://www.comune.collio.bs.it) in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Gaetano Malivindi

---

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL)

---